



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 205 del 21/05/2019 – 25/07/2019 Udienza pubblica del 21/05/2019
Massima 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Modifiche alla legge di stabilità regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 - Certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione - Iscrizione, a decorrere dal 13 luglio 2018, dei consorzi e delle società d'ambito posti in liquidazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti commerciali, di cui all'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10, che aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», posti dall'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del d.l. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La norma impugnata dispone l'inserimento delle società d'ambito della Regione Siciliana in liquidazione, tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>Il legislatore regionale, intromettendosi nella perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 185 del 2008, come convertito, e in seguito più volte modificata ed estesa a Regioni ed enti locali, viene a differenziare il proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa che gli è preclusa.</p> <p>Conseguentemente il Giudice delle Leggi ha rilevato la fondatezza del ricorso proposto dallo Stato sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», posti dall'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sia in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, essendo la norma impugnata «causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 184 del 2016) violando il principio della copertura finanziaria.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, terzo comma, della Costituzione; art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale); art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)].</p>
Massima 2:	<p>Titolo Bilancio e contabilità - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Modifiche alla legge di stabilità regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 - Certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione - Iscrizione, a decorrere dal 13 luglio 2018, dei consorzi e delle società d'ambito posti in liquidazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti commerciali, di cui all'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 10 luglio 2018 sollevate in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana per l'assoluta carenza del percorso logico proposto dal ricorrente.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 10 luglio 2018 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).</p> <p>Parametri costituzionali artt. 14 e 17 del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana).</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)].</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 874 - e.mail : marina.valli@ull.regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 - fax 091.7074827 - e.mail: urp@regione.sicilia.it